



Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Convenzione Viaggi Agenzia Frigo Assicurazioni Snc" Ed. 07/2020

Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Commercio elettronico (e-commerce): l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.

CPI (Credit Protection Insurance): è una polizza assicurativa con la quale viene garantito il rimborso del debito residuo o il pagamento delle rate, in tutti quei casi in cui il cliente debba far fronte a situazioni difficili, provocate da eventi non controllabili, quali morte, invalidità (da infortunio e malattia) o grave malattia.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Diritti reali: è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, la polizza assicurativa.

Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all'Autorità giudiziaria per definire una controversia.

Fase stragiudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'Autorità giudiziaria, perché si sta tentando una possibile definizione bonaria della vertenza.

Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

Locazione a breve termine: contratto di locazione di un mezzo di trasporto che prevede il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti (DPR 633/72).

Locazione a lungo termine: contratto di locazione di un mezzo di trasporto che prevede il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo per un periodo superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

LTC (Long Term Care): è una polizza collegata a problemi di non autosufficienza, ovvero è una soluzione di protezione che scatta nel momento in cui si dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.

Malpractice medica: mancato rispetto delle linee guida minime per la assistenza specializzata che provoca danni fisici o lesioni gravi e permanenti (o morte) al paziente.

Manutenzione: l'insieme delle operazioni che vanno effettuate per tenere sempre in buono stato e nella dovuta efficienza funzionale i beni oggetto di manutenzione, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti.

Massimale per caso assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.



Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i casi assicurativi insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Social network: siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Media network: tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.

Società: l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.



Condizioni di assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati al successivo art. 15**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato. Sono inoltre garantite le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'assicurato.

2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.**

3. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'assicurato e l'Avvocato.**

4. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono **escluse le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.**

5. **L'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.**

6. **La lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto.**

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 3 – Effetto e durata della polizza e del Certificato di assicurazione

1. **La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.**

2. La prestazione assicurativa viene fornita per i sinistri che siano insorti **dalla data di effetto della polizza.**

3. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, **in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata o fax spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.**

4. **Il certificato produce effetto dalle ore 00 della data di partenza alle ore 24 della data di rientro indicate nei documenti di viaggio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto del certificato.**

La prestazione assicurativa viene fornita per i sinistri che siano insorti **dalla data di effetto del certificato.**

Art. 4 – Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è **interamente dovuto** anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

1. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dalla polizza in forma scritta a mezzo lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.**

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 6 – Insorgenza del sinistro

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare la data di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della **prima violazione.**



2. Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in polizza.**

In tali ipotesi, il **relativo massimale per sinistro resta unico** e viene ripartito in parti uguali tra gli assicurati coinvolti.

Art. 7 – Condizioni preliminari per apertura del sinistro – Autotutela

1. Relativamente alla prestazione di cui all'art. 15, punto 1, l'operatività della copertura assicurativa è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia presentato reclamo alla Compagnia Aerea e successivamente ad ENAC entro i termini e con le formalità previsti dagli stessi Enti, come richiamati nella Carta dei Diritti del Passeggero di ENAC.

2. Relativamente alla prestazione di cui all'art. 15, punto 2, l'operatività della copertura assicurativa è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia compilato il rapporto di smarrimento o danneggiamento presso gli uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo e successivamente abbia inoltrato denuncia all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli del vettore.

3. ARAG attiverà la gestione stragiudiziale del sinistro dopo aver verificato che il vettore e/o ENAC non hanno fornito riscontro nei termini previsti ovvero hanno fornito un riscontro non soddisfacente.

Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. L'assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza.

2. La denuncia del sinistro dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione e da ogni mezzo di prova a disposizione che consentano la ricostruzione dettagliata della controversia. **In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. In particolare dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa al reclamo o alla denuncia di danneggiamento o smarrimento presentati alla Compagnia Aerea e/o all'ENAC unitamente agli eventuali riscontri ricevuti.**

3. La prestazione viene fornita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della copertura assicurativa e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della stessa.

Art. 9 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'assicurato, **la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della controversia**, anche mediante la nomina di Avvocati di propria scelta, affinché le parti raggiungano un accordo.

2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l'assicurato comunica aietà gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del successivo Art. 10.

3. **La Società si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell'impugnazione della sentenza emessa in ogni grado di giudizio, prima di garantire la copertura per le spese relative ai gradi successivi.**

4. **Le prestazioni previste dalla polizza non operano se la Società non ha confermato preventivamente la copertura delle spese per la transazione della controversia e/o per la nomina dei periti di parte.**

5. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.**

Art. 10 – Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'assicurato, per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, oppure del proprio luogo di residenza. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

2. L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia all'Avvocato così individuato.

3. **L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.**

Art. 11 – Recupero di somme anticipate dalla Società

Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una indennità la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.



Art. 12 – Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e debbano essere trattati in tutto il Mondo. Per i sinistri insorti in Paesi o in territori diversi dai Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein le garanzie opereranno esclusivamente a rimborso delle spese di difesa sostenute dall'Assicurato.

Art. 13 – Massimale

1. Relativamente alla prestazione di cui all'art. 15 – Prestazioni garantite, punto 1), le garanzie operano entro il limite di € 5.000,00 per sinistro senza limite annuo, elevato a

- € 15.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati;

- € 25.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati.

2. Relativamente alla prestazione di cui all'art. 15 – Prestazioni garantite, punto 2), le garanzie operano entro il limite di € 1.000,00 per sinistro senza limite annuo, elevato a

- € 3.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati;

- € 5.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati.

3. E' coperto un solo sinistro per Assicurato per ciascun viaggio, indipendentemente dal numero di tratte aree avvenute durante il periodo intercorrente tra la data di partenza e l'eventuale data di rientro.

Art. 14 – Soggetti assicurati

Le prestazioni vengono fornite ai soggetti indicati nel Certificato di Assicurazione e valgono esclusivamente per i trasporti aerei indicati nei documenti di viaggio in possesso dell'Assicurato.

Le garanzie operano anche se il trasporto aereo è inserito in un pacchetto turistico.

Art. 15 – Prestazioni garantite

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati in occasione dell'acquisto di voli presso le agenzie di viaggio utenti della piattaforma informatica del Contraente, per fatti connessi a voli aerei e occorsi durante il periodo intercorrente tra la data di partenza e l'eventuale ritorno risultanti dai documenti di viaggio.

Le prestazioni valgono per i seguenti casi:

1) controversie contrattuali con il vettore in caso di presunte inadempienze contrattuali relativamente ai casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e/o della Convenzione di Montreal del 1999, inclusa la difesa in sede stragiudiziale relativamente ad azioni promosse nei confronti del vettore per ottenere i rimborsi di penali superiori a € 100,00 pagate a strutture ricettive per servizi turistici prenotati e non utilizzati a seguito dell'inadempienza contestata al vettore; è esclusa ogni altra azione per risarcimenti supplementari di cui all'art. 12 del Regolamento stesso;

2) controversie contrattuali con il vettore in caso di ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto dei bagagli registrati sulla base di quanto disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 1999.

Art. 16 – Esclusioni

Le prestazioni non sono valide:

- a) per controversie in materia il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, e conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- f) per controversie connesse alla circolazione stradale;
- g) per fatti dolosi degli assicurati;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- j) per controversie con la Società;
- k) per viaggi di durata superiore ai 60 giorni.

Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

ARAG

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2020

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Convenzione Viaggi Agenzia Frigo Assicurazioni Snc"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ controversie contrattuali con il vettore in caso di presunte inadempienze contrattuali relativamente ai casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e/o della Convenzione di Montreal del 1999;
- ✓ controversie contrattuali con il vettore in caso di ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto dei bagagli registrati sulla base di quanto disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 1999.

La polizza ha un massimale di:

€ 5.000,00 per sinistro senza limite annuo, elevato a
- € 15.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati;
- € 25.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati
per le controversie contrattuali con il vettore in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

€ 1.000,00 per sinistro senza limite annuo, elevato a
- € 3.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 5 assicurati;
- € 5.000,00 qualora il sinistro coinvolga più di 10 assicurati
per le controversie contrattuali con il vettore in caso di ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto dei bagagli registrati.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ per controversie in materia il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
- ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, e conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005).

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti alla copertura?

! E' coperto un solo sinistro per Assicurato per ciascun viaggio, indipendentemente dal numero di tratte aree avvenute durante il periodo intercorrente tra la data di partenza e l'eventuale data di rientro.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei limiti di copertura è nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le prestazioni operano per i sinistri insorti e che devono essere trattati in tutto il Mondo;
- ✓ Per i sinistri insorti in Paesi o in territori diversi dai Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein le garanzie opereranno esclusivamente a rimborso delle spese di difesa sostenute dall'Assicurato.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Per il Contraente il Premio deve essere pagato secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

Per l'Aderente il Premio deve essere pagato al rilascio del Certificato di assicurazione.

Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, Carte di credito e di debito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il Contraente la validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e scade nel giorno indicato in polizza. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.

Per l'Aderente il certificato produce effetto dalle ore 00 della data di partenza alle ore 24 della data di rientro indicate nei documenti di viaggio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto del certificato. La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Il certificato di assicurazione è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel certificato senza che sia necessario inviare disdetta.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Convenzione Viaggi Agenzia Frigo Assicurazioni Snc"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.
Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it
Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio di ARAG SE approvato relativo all'esercizio 2019. Il patrimonio netto della Società, calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa regolamentare vigente in Germania, ammonta a 483 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 100 milioni di euro e Riserve Patrimoniali 331 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2019>). L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità ammonta a 435 milioni di Euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo ammonta a 179 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura ammonta a 1.414 milioni di Euro. L'indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2019, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è pari al 325,20%. Tale indice è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:


- per controversie connesse alla circolazione stradale;
- per fatti dolosi degli assicurati;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- per controversie con la Società;
- per viaggi di durata superiore ai 60 giorni.




Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto non ci sono altri limiti di copertura.


L'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.


|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
|--|---|
| Cosa fare in caso di sinistro | <p>Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella denunce@arag.it o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).</p> <p>La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.</p> <p>Relativamente alle controversie contrattuali con il vettore in caso di presunte inadempienze contrattuali relativamente ai casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l'operatività della copertura assicurativa è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia presentato reclamo alla Compagnia Aerea e successivamente ad ENAC entro i termini e con le formalità previsti dagli stessi Enti, come richiamati nella Carta dei Diritti del Passeggero di ENAC.</p> <p>2. Relativamente alle controversie contrattuali con il vettore in caso di ritardata consegna, distruzione, perdita, deterioramento o furto dei bagagli registrati, l'operatività della copertura assicurativa è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia compilato il rapporto di smarrimento o danneggiamento presso gli uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo e successivamente abbia inoltrato denuncia all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli del vettore.</p> <p>3. ARAG attiverà la gestione stragiudiziale del sinistro dopo aver verificato che il vettore e/o ENAC non hanno fornito riscontro nei termini previsti ovvero hanno fornito un riscontro non soddisfacente.</p> |
| | <p>Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> |
| | <p>Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> |
| | <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso</p> |
| <p>Obblighi dell'impresa</p> <p>ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.</p> | |


|  Quando e come devo pagare? | |
|---|---|
| <p>Premio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale non sono indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è comprensivo dell'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. |
| <p>Rimborso</p> | <p>Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.</p> |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|--|
|---|--|

| | |
|--------------------|---|
| Durata | <ul style="list-style-type: none"> - Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. - Per l'Aderente il certificato produce effetto dalle ore 00 della data di partenza alle ore 24 della data di rientro indicate nei documenti di viaggio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto del certificato. La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di assicurazione. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto del contratto. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza. |

| | |
|---|--|
|  Come posso disdire la polizza? | |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula. |
| Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |

| | |
|---|--|
|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
| All'acquirente di un viaggio comprensivo di biglietto aereo. | |

| | |
|--|--|
|  Quali costi devo sostenere? | |
| La quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione all'intermediari è pari al 40% del premio imponibile. | |

| | |
|---|---|
| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.</p> <p>ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| All'Autorità di vigilanza | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:</p> |

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. |
|--|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE O ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per la finalità di predisposizione di **proposte di polizza** e di **gestione del contratto assicurativo**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per maggiori informazioni sulle altre finalità del trattamento perseguite, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti esercitabili la invitiamo a consultare la nostra Informativa privacy pubblicata sul sito www.arag.it.

Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi inoltre al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.